

## **DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2019**

**339/2019/R/EEL**

### **DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RIU ENIPOWER SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA (RA) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RIU CON IL CODICE DISTRIBUTORE 721**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1075<sup>a</sup> riunione del 30 luglio 2019

### **VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.)

dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.a. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del TAR Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 529/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 72/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel) e la relativa Tabella 1 allegata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 568/2017/A (di seguito: deliberazione 568/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel) e la relativa Tabella 1 allegata (di seguito: Registro delle RIU);
- la lettera della Società Enipower S.p.a. (di seguito: Enipower), del 29 gennaio 2010, prot. Autorità 5294 del 3 febbraio 2010, inviata dalla medesima Società in quanto gestore della rete privata sita nel comune di Ravenna (RA) (di seguito: lettera del 29 gennaio 2010);
- la lettera del 10 febbraio 2016, prot. Autorità 4276 del 12 febbraio 2016, inviata da Enipower recante delle integrazioni e degli aggiornamenti, rispetto a quanto dichiarato con la lettera del 29 gennaio 2010, con riferimento a quanto previsto dal comma 9.5 del TISDC (di seguito: lettera del 10 febbraio 2016);
- le lettere del 30 settembre 2016, prot. Autorità 27349 del 30 settembre 2016, e del 28 marzo 2017, prot. Autorità 13252 del 4 aprile 2017, inviate da Enipower in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: lettere del 30 settembre 2016 e del 28 marzo 2017);

- la lettera del 13 giugno 2018, prot. Autorità 18481 del 13 giugno 2018, inviata dal GSE a Enipower, e per conoscenza all'Autorità, recante la comunicazione di avvio dell'attività istruttoria finalizzata alla definizione dell'ambito territoriale delle RIU (di seguito: lettera del 13 giugno 2018);
- le lettere del 29 agosto 2018, prot. Autorità 42589 del 31 agosto 2018, la lettera del 31 ottobre 2018, prot. Autorità 31113 del 2 novembre 2018, e la lettera del 3 dicembre 2018, prot. Autorità 34344 del 4 dicembre 2018, inviate da Enipower al GSE, e per conoscenza all'Autorità, contenente alcuni chiarimenti ed integrazioni alla documentazione inviata con lettera del 30 settembre 2016, nonché la mappa catastale al 12 ottobre 2018 nel formato richiesto dall'Autorità (di seguito: lettere del 29 agosto 2018, del 31 ottobre 2018 e del 3 dicembre 2018);
- la lettera del 27 dicembre 2018, prot. Autorità 476 del 8 gennaio 2019, inviata dal GSE, contenente l'esito dell'attività istruttoria finalizzata alla definizione dell'ambito territoriale della RIU (di seguito: lettera del 27 dicembre 2018);
- la lettera del 21 giugno 2019, prot. Autorità 16610 del 21 giugno 2019, inviata dalla Direzione mercati energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale dell'Autorità (di seguito: Direzione DMEA) a Enipower, al fine di comunicare gli esiti del procedimento avente ad oggetto la definizione dell'ambito territoriale della RIU sita nel territorio del Comune di Ravenna e identificata nel registro delle RIU con il codice distributore 721 (di seguito: lettera del 21 giugno 2019);
- la lettera dell'8 luglio 2019, prot. Autorità 18426 del 9 aprile 2019, inviata da Enipower e contenente le osservazioni di Enipower in merito alle conclusioni del procedimento comunicate dalla Direzione DMEA con la lettera del 21 giugno 2019 (di seguito: lettera dell'8 luglio 2019).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 33 della legge 99/09 ha definito le Reti Interne di Utente (di seguito: RIU) come le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
  - reti esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge [15 agosto 2009], ovvero reti di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - reti che connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - sono reti non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi in tali reti di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - sono collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;

- hanno un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la predetta norma ha, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di individuare l'elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (misura, trasporto, dispacciamento, ecc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
- l'articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l'altro, che l'Autorità *“individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti”*;
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che *“i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009”*;
- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dal combinato disposto dalla legge 99/09, dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e dal decreto legislativo 93/11 individuando le reti private rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità ha:
  - individuato l'elenco delle reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete privata sita nel territorio del Comune di Ravenna (RA) e gestita da Enipower;
  - completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
    - i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
    - ii. rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;
    - iii. rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;

- iv. l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi:
  - le RIU e gli altri SDC (di seguito: ASDC);
- v. essendo i SDC vere e proprie reti di distribuzione, i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
- vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, ad eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- vii. i gestori di SDC che intendono ottenere l'inclusione delle reti da questi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale della rete in questione (articolo 5 del TISDC) e le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;
- viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU inviino, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici della propria rete;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già inviata all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti private nella loro titolarità nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie ad individuare in maniera univoca l'ambito territoriale della RIU, così da disporre di una base dati omogenea e congrua sulla quale effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da inviare;
- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza in suddetto Registro della rete privata sita nel territorio del Comune di Ravenna (RA), gestita da Enipower e identificata con il codice distributore 721;
- rinviato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC;
- aggiornato, con la deliberazione 426/2018/R/eel, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza in suddetto Registro della rete privata sita nel territorio del Comune di Ravenna (RA), gestita da Enipower e identificata con il codice Distributore 721;

- l’Autorità, con la deliberazione 276/2017/R/eel, ha previsto, tra l’altro, che il GSE svolga in avvalimento le attività istruttorie finalizzate alla definizione territoriale delle RIU;
- l’Autorità, con la deliberazione 568/2017/A, ha approvato il Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al precedente alinea.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la lettera del 29 gennaio 2010, Enipower, in qualità di gestore della rete privata sita nel territorio del Comune di Ravenna (RA), ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, che la predetta rete soddisfa i requisiti di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e pertanto ha richiesto l’inserimento della medesima rete nell’elenco delle Reti Interne di Utenza;
- con la lettera del 10 febbraio 2016, Enipower ha integrato e aggiornato la documentazione inviata con la lettera del 29 gennaio 2010, con riferimento a quanto previsto dal comma 9.5 del TISDC;
- con le lettere del 30 settembre 2016 e del 28 marzo 2017, Enipower ha:
  - integrato la documentazione inviata ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel, dichiarando che l’ambito territoriale della RIU e il relativo perimetro è stato determinato dall’insieme delle particelle catastali all’interno dei muri di cinta e delle recinzioni esistenti alla data del 15 agosto 2009 ed altre particelle catastali esterne contigue agli stessi;
  - inviato copia delle visure catastali, nonché planimetrie e mappe catastali relative al perimetro 2009 e al perimetro 2016 nei formati richiesti dall’Autorità;
- con la lettera del 13 giugno 2018, il GSE ha comunicato a Enipower l’avvio dell’attività istruttoria volta a definire l’ambito territoriale della RIU identificata con il codice Distributore 721, precisando che la predetta istruttoria sarebbe stata condotta sulla base della documentazione inviata dall’Autorità e degli eventuali ulteriori documenti acquisiti dal GSE stesso;
- con le lettere del 29 agosto 2018, del 31 ottobre 2018 e del 3 dicembre 2018, Enipower ha integrato la documentazione inviata ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel, inviando copia delle visure catastali non ancora trasmesse, delle planimetrie e delle mappe catastali relative al perimetro 2009 e al perimetro 2018 e dichiarando che, al netto di modifiche catastali aventi ad oggetto frazionamenti e modifiche negli elementi identificativi delle singole particelle, tale perimetro è rimasto invariato dal 2009 fino alla data di invio delle comunicazioni di cui al presente punto; in particolare, Enipower ha dichiarato che l’ambito territoriale della RIU è stato identificato sia secondo il criterio di cui all’articolo 5.3 del TISDC (insieme delle particelle catastali su cui insistevano le diverse utenze già connesse alla RIU al 15 agosto 2009), sia secondo il criterio di cui all’articolo 5.2 del TISDC (insieme delle particelle catastali interne a opportune delimitazioni fisiche). In relazione a quest’ultimo criterio, Enipower ha specificato che la delimitazione fisica, individuata dalla stessa, è *“costituita dalle recinzioni dell’area industriale ovvero contigue alle stesse e limitate fisicamente da corsi d’acqua (cfr il - omissis -) che*

*costituiscono delimitazioni esistenti alla data del 15 agosto 2009 che permettono la perimetrazione del sito secondo il criterio di cui all'articolo 5.2 del TISDC”;*

- con la lettera del 27 dicembre 2018, il GSE ha comunicato al responsabile del procedimento l'esito degli approfondimenti condotti, dai quali emergerebbe la necessità di escludere alcune particelle catastali dall'ambito territoriale individuato da Enipower, sulla base delle dichiarazioni rese da Enipower stessa con le lettere del 30 settembre 2016 e del 28 marzo 2017 e delle integrazioni rese al GSE con le lettere del 29 agosto 2018, del 31 ottobre 2018 e del 3 dicembre 2018;
- con la lettera del 21 giugno 2019, il responsabile del procedimento, tenuto conto del predetto esito, ha comunicato a Enipower che l'ambito territoriale della RIU è stato individuato in parte sulla base del criterio di cui al comma 5.2 del TISDC ed in parte sulla base del criterio di cui al comma 5.3, lettera a) del TISDC. Ciò comporta l'esclusione, considerando i riferimenti catastali del 2009, de:
  - le particelle catastali - *omissis* - e le particelle catastali - *omissis* -, in quanto ricadono completamente all'esterno della recinzione fisica della RIU e non sono mai state interessate da utenze elettricamente connesse alla RIU;
  - la parte della particella catastale - *omissis* - ricadente all'esterno della recinzione. Tale particella, infatti, si pone a cavallo della recinzione e non è mai stata interessata da utenze elettricamente connesse alla RIU.Conseguentemente, in relazione all'ambito territoriale del 2018, sono escluse le particelle catastali - *omissis* -, le particelle catastali - *omissis* -, la parte della particella catastale - *omissis* - (precisamente la parte di particella che al 2009 costituiva la particella catastale - *omissis* -), nonché la parte della particella catastale - *omissis* - ricadente all'esterno della recinzione;
- con la lettera dell'8 luglio 2019, Enipower ha integrato la documentazione fornita con le precedenti comunicazioni, evidenziando che:
  - le particelle catastali - *omissis* - costituiscono parte della sponda del - *omissis* -, il quale, a suo avviso, rientrerebbe tra le “opportune delimitazioni” fisiche di cui al comma 5.2 del TISDC atte a permettere di perimetrare il sito industriale, analogamente a quanto previsto dalla deliberazione 193/2019/R/eel;
  - in relazione all'ambito territoriale del 2018, le particelle catastali - *omissis* - e la parte della particella catastale - *omissis* - dovrebbero essere incluse nell'ambito territoriale in quanto intercluse e contigue a particelle già incluse nel predetto ambito territoriale;
- dall'analisi della documentazione presentata appare evidente che, considerando i riferimenti catastali del 2009, le particelle catastali - *omissis* -, le particelle catastali - *omissis* -, nonché la parte della particella catastale - *omissis* - ricadente all'esterno della recinzione, sono esterne alla recinzione esistente al 15 agosto 2009 e non sono mai state interessate da utenze elettricamente connesse alla RIU. Peraltro, in relazione alle particelle catastali - *omissis* -, non è applicabile quanto previsto dalla deliberazione 193/2019/R/eel in quanto tali particelle catastali non rappresentano un'area totalmente interclusa nella RIU.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- non accogliere, per le motivazioni sopra esposte, le osservazioni formulate da Enipower con la citata lettera dell'8 luglio 2019 e confermare l'esclusione dall'ambito territoriale, considerando i riferimenti catastali del 2009, delle particelle catastali - *omissis* -, della parte della particella catastale - *omissis* - ricadente all'esterno della recinzione e delle particelle catastali - *omissis* -;
- in conseguenza di quanto sopra, individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Enipower sita nel territorio del Comune di Ravenna (RA), gestita da Enipower e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 721, l'insieme delle particelle catastali riportate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento; al riguardo si evidenzia che le planimetrie e le mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, pur relative al medesimo ambito territoriale rimasto invariato fin dal 2009, si differenziano esclusivamente per i numeri identificativi di una o più particelle o suburbani modificati per effetto di aggiornamenti catastali;
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a Enipower e alla Società e-distribuzione S.p.a., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Ravenna (RA)

#### **DELIBERA**

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di Enipower sita nel territorio del Comune di Ravenna (RA), gestita dalla Società Enipower S.p.a. e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 721, l'insieme delle particelle catastali riportate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle planimetrie di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Società Enipower S.p.a. e alla Società e-distribuzione S.p.a., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Ravenna (RA);
3. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*